




COMUNE DI SCALDASOLE

Provincia di Pavia



Via XI febbraio 7 - 27020 SCALDASOLE

Tel. +39 0382 997454 Fax +39 0382 996396 E-mail info@comune.scaldasole.pv.it Pec comune.scaldasole@pec.regione.lombardia.it

N. registro ordinanze: 5

Data: 10/01/2014.

ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO IN VIA PIAVE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

- Considerato che la strada identificata in via Piave, nel tratto dal civico n. 68 a via della quercia, presenta una corsia di marcia dalla larghezza insufficiente all'incrocio tra veicoli;
- Ravvisata l'opportunità di istituire un senso unico di marcia nel tratto sopra indicato, in direzione di via della quercia.
- Visto il decreto legislativo n. 267/2000, e in particolare l'art. 107;
- Visto l'art. 7 del codice della strada e il relativo regolamento di esecuzione e attuazione;

ORDINA

1. Per i motivi in premessa indicati, è istituito un senso unico di marcia sulla via Piave, tratto dal civico n. 68 a via della quercia, in direzione di quest'ultima.
E' pertanto vietato, per i veicoli circolanti sulla via della quercia, di accedere alla via Piave impegnando il tratto sopra citato.
2. La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale, così descritta:
 - 2 cartelli senso unico parallelo nell'intersezione con via Piave;
 - 2 cartelli senso vietato a margine di via della quercia.
3. E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al punto 1.
4. Gli ufficiali e gli agenti della polizia locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del c.d.s. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
5. A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte sub 1), saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art 7, comma 14, primo periodo, del c.d.s..
6. A norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al T.A.R. Lombardia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.
7. Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del c.d.s..
8. Chiunque vi abbia interesse può proporre istanza per promuovere l'adozione in autotutela di provvedimenti di modifica o revoca della presente ordinanza.

Il Responsabile del Servizio
Luigi Rabeschi

